L’ANAC con atto di segnalazione al Parlamento del 5 settembre scorso ha evidenziato alcune criticità relative alle inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013, ed in particolare in alcuni articoli:

1. **Assenza nella norma dell’individuazione precisa di chi deve segnalare la situazione di inconferibilità o incompatibilità**, per cui, in generale la scelta ricade sul RPC;
2. **Assenza di specifiche disposizioni che impongano alle amministrazioni competenti di effettuare controlli in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità prima del conferimento dell’incarico***.* La verifica è fatta ai sensi art. 20 tramite una dichiarazione e ciò comporta la necessità di una sistematica verifica sulla insussistenza di cause di inconferibilità (cfr. PNA punto 3.1.8). L’ANAC propone che la verifica potrebbe essere affidata al RPC. ANAC si riserva un proprio intervento di carattere regolatorio;
3. **Assenza di una disciplina del procedimento di accertamento delle inconferibilità***:* Difetto nella disposizione dell’art. 15 della procedimentalizzazione che deve seguire il RPC per la sanzione. Lo stesso nel caso che si debba pronunciare ANAC. La norma non chiarisce se si tratti di un procedimento autonomo, che si conclude con l’accertamento della situazione o se ANAC debba, una volta accertata la situazione, sempre rivolgersi al RPC, affinché dichiari l’inconferibilità. Il ruolo di ANAC, fino ad ora, è stato quello di sollecitatore del RPC perché accerti o dichiari la nullità. ANAC si propone di disciplinare il proprio procedimento di accertamento;
4. **Incertezza sulla necessità o meno di una “dichiarazione di nullità”**ANAC pone in evidenza l’antinomia fra l’art. 17 che sembra optare per una nullità *ex lege* senza un distinto atto di accertamento e l’art. 18, che invece, sembra dare rilevanza proprio alla dichiarazione di nullità, tra l’altro in coerenza con l’art.15;
5. **Incertezza sulla attribuzione della competenza alla eventuale dichiarazione di nullità** ANAC evidenzia che se la declaratoria di nullità è di competenza del RPC, tale interpretazione deve scontare la oggettiva difficoltà in cui si trova il RPC (nominato dall’organo di indirizzo dell’amministrazione). ANAC evidenzia, poi, che nella prassi si è optato per soluzioni procedurali alternative nelle quali il RPC si è limitato ad attivare il procedimento, seguito poi dalla dichiarazione di nullità da parte dello stesso organo che ha conferito l’incarico. ANAC ipotizza che in futuro possa essere lei stessa a dichiarare la nullità. La soluzione migliore è di una nuova disciplina;
6. **Incertezza del termine entro il quale la dichiarazione deve essere effettuata**. Evidenzia la tempestività degli accertamenti e delle dichiarazioni. La nullità travolge tutti gli atti connessi e conseguenti. Nell’evidenziare probabili rischi per il RPC (pressioni) o ritardi impropri nella dichiarazione, ANAC ritiene che detti rischi potrebbero essere superati se la dichiarazione di nullità fosse di competenza anche dell’ANAC, in caso di inerzia del RPC, all’esito di un accertamento compiuto dalla stessa Autorità;
7. **Automaticità della sanzione della sospensione**Lacriticità sicuramente più rilevante sta nell’automatica applicazione della misura della sospensione in conseguenza della dichiarazione di nullità dell’incarico. Altro grave limite è che essa si applica senza alcuna valutazione dei comportamenti individuali dei componenti dell’organo che ha conferito l’incarico. ANAC evidenzia che i casi fin qui, da Lei, esaminati, dimostrano che la disciplina vigente conduce ad una applicazione che frustra le esigenze di contraddittorio con l’interessato e con l’organo che ha conferito l’incarico;
8. **Incertezza nella individuazione dell’organo competente a conferire gli incarichi nel periodo della sospensione**  L’automatica sospensione dal potere di conferire incarichi conduce di fatto ad una grave interruzione nell’ordinato processo di conferimento di incarichi amministrativi alla scadenza e ad una disapplicazione di fatto della sanzione. Anche su tale punto l’Autorità si riserva di emanare apposite linee guida, e comunque evidenzia che un intervento chiarificatore del legislatore appare necessario;
9. **Incertezza in caso di violazione della sospensione** A tale proposito ANAC evidenzia queste problematiche: a) chi e come debba intervenire per accertare la violazione; b) come intervenire per porre un limite alla violazione; c) quale sia il destino dei conferimenti comunque disposti ovverosia se gli stessi debbano intendersi anch’essi nulli per difetto assoluto di competenza dell’organo sospeso ovvero annullabili. La vigilanza da parte di RPC potrebbe determinare delle sue remore a contestare all’interessato la situazione di incompatibilità. ANAC non ha il potere diretto di contestare la situazione; se l’accerta poi deve rivolgersi al RPC. Manca il procedimento di accertamento; né è fissato un termine per procedere, concluso l’accertamento, alla contestazione. Non è regolata, poi, la competenza a dichiarare la decadenza dalla carica incompatibile né è fissato un termine per procedere a tale dichiarazione. Non è poi sanzionato né l’interessato per il ritardo oltre i 15 giorni nell’opzione dell’incarico, rimanendo illegittimamente a svolgerlo, né il RPC ove non provveda a dichiarare la decadenza in caso di mancata opzione.

 ANAC da ultimo propone alcune possibili specifiche proposte di modifica:

1. **Eliminazione del carattere automatico della sanzione di conferimenti dichiarati nulli**. La sanzione automatica delle sospensione per tre mesi dovrebbe essere sostituita da una sanzione amministrativa da irrogare nel rispetto delle disposizioni della l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione irrogata dagli organi di indirizzo: graduata in rapporto al grado di partecipazione alla condotta e ai comportamenti tenuti; sanzione pecuniaria;
2. **Affidamento all’ANAC di un potere suppletivo di accertamento delle situazioni di inconferabilità e incompatibilità**, fermo restando il potere al RPC;
3. **Affidamento potere sanzionatorio ad ANAC** poiché non è credibile che esso sia svolto dal RPC dell’amministrazione. La sanzione potrebbe essere irrogata in esito ad un distinto procedimento sanzionatorio ovvero all’esito del procedimento di accertamento della violazione.